

COMUNE DI CAMASTRA

Provincia di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA G.M.

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TRASFERTE DOPO IL D.L. 78/2010-
DISPOSIZIONE IN MERITO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI CARBURANTE
IN CASO DI UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO PER MISSIONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 6 comma 12 del D.L. 78 del 30 giugno 2010 convertito con la legge n. 122 del 30 luglio 2010 che disapplica:

- l'art. 15 della Legge 836/73 che prevedeva tra l'altro: *“Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto.”*

- l'art. 8 della Legge 414/78 che prevedeva tra l'altro: *“La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo”* e con il quale cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi, tra cui l'art. 41 del CCNL Enti locali del 14.09.2000;

Considerato che dalla normativa sopra citata se ne ricava il divieto di continuare a corrispondere il rimborso di un quinto del costo della benzina ai dipendenti degli enti locali che utilizzano il mezzo proprio e che a questo punto le uniche alternative concretamente praticabili sono attualmente così costituite:

- far ricorso alle autovetture dell'Ente, qualora disponibili;
- ricorso ai mezzi pubblici con relativo rimborso del biglietto;
- possibilità di continuare ad utilizzare il mezzo proprio previo rimborso delle spese effettivamente sostenute senza il rimborso dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina.

Riportato il parere 900-41A1 dell'Aran che ancora prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 indicava: *“L'art. 41 del CCNL del 14.9.2000 disciplina gli aspetti fondamentali del trattamento di trasferta del personale non dirigente ed in tale ambito consente anche la autorizzazione all'uso del mezzo proprio (comma 4) “sempre che la trasferta riguardi località distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale”; escludiamo, pertanto, che lo stesso art. 41 possa essere utilizzato per legittimare l'uso del mezzo proprio per realizzare una mobilità diversa dalla trasferta in senso proprio; riteniamo, altresì, che i regolamenti di organizzazione degli enti siano abilitati a disciplinare la specifica materia sia con riguardo alle modalità d'uso degli automezzi di servizio sia per la eccezionale utilizzazione dell'automezzo del dipendente, in presenza di reali motivazioni d'urgenza correlate alla economicità e alla tempestività dei servizi.”*

Richiamato l'art. 9 della Legge 417/1978, mai abrogato o disapplicato, che così recita: *“...quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale”.*

Visto il parere della Corte dei conti Sez. regionale di controllo per la Lombardia riportato nella deliberazione n. 949 del 12 ottobre 2010 circa l'utilizzo dell'automezzo proprio da parte del personale degli enti locali che così recita:

“...questa Sezione ritiene che la norma dei cui all'art. 6 comma 12 del d.l. 78, convertito nella legge 122 del 2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell'organizzazione dei servizi degli enti locali.

Pertanto, in vigore dell'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e al convenienza economica, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente locale, garantite dell'ordinamento".

Ritenuto quindi di poter individuare in maniera autonoma e sulla base dei principi di economicità, snellimento e celerità del procedimento, un prezzo congruo per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il consumo del carburante in caso di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio;

Ritenuto congruo e aderente alla realtà proseguire come in passato con il riconoscimento di 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni km percorso quale rimborso delle spese effettivamente sostenute per il consumo del carburante in caso di missione autorizzata con utilizzo del mezzo proprio;

PROPONE

1. Che l'utilizzo del mezzo proprio in caso di trasferta sia autorizzato solo nel caso in cui:
 - l'orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con lo svolgimento dell'incarico;
 - per raggiungere la destinazione, manchino i servizi pubblici di linea;
 - l'uso di tale mezzo risulti più conveniente (per il costo o/e per il dispendio in termini di orario di servizio) rispetto ai normali servizi di linea;
 - l'uso di tale mezzo sia strettamente collegato tratto di strada necessario per raggiungere la prima stazione / fermata / aerostazione di servizi pubblici di linea.
2. Che al personale autorizzato all'uso del proprio mezzo per missione fuori sede di lavoro sia corrisposto un rimborso delle spese sostenute e documentate per il consumo del carburante pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni km percorso.
3. Che per procedere al rimborso spese debba essere trasmessa al Servizio Personale l'autorizzazione alla liquidazione per ogni missione con la motivazione delle esigenze di servizio e della convenienza economica utilizzando l'apposito modello allegato.
4. Che l'autorizzazione alla liquidazione deve essere sottoscritta da parte del Responsabile Servizio dell'area di appartenenza.

**IL RESP. DELL'AREA AMM.VA
(Dott.ssa Paola Vermi)**

AI SENSI e per gli effetti dell'art. 12 L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**IL RESP.LE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa P. Vermi)**

AI SENSI e per gli effetti dell'art. 12 L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Contabile.

**IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
(C. Onolfo)**

**IL RESP.LE DEL SERVIZIO
(Rag. P. Contrino)**